

**CONTRATTO DI IMPEGNO DEL SOCIO OPERATIVO INDUSTRIALE DI
MINORANZA**

Tra i sottoscritti,

....., nato a..... il, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità didel **Comune di Torino** con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n.1, codice fiscale 00514490010, in appreso per brevità denominato “Rappresentante della Città” e, pertanto, in legale rappresentanza del medesimo Comune a quanto appreso autorizzato con

e

....., nato il domiciliato per la carica in, che interviene nel presente atto nella sua qualità di **Socio privato operativo industriale di minoranza** aggiudicatario della procedura aperta per la scelta del socio di minoranza operativo industriale nella società “FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A.” risultante dall’operazione di scissione parziale e proporzionale della società “AFC TORINO S.p.A.”, con sede in.....via.....-n., capitale sociale di Euro, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, in forza dei poteri conferitigli..... in seguito per brevità denominato “**Socio privato**”.

Premesso che

- in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale mecc.n.2008 04073/064 del 29

settembre 2008, esecutiva dal 13 ottobre 2008 e mecc.n. 2008 06176/064, esecutiva dal 10 novembre 2008, la Città di Torino ha proceduto all'approvazione:

- i.** del progetto di scissione della società "AFC TORINO S.p.A.";
 - ii.** dell'operazione di costituzione di una nuova società derivante dalla scissione della predetta società "AFC TORINO S.p.A.";
 - iii.** della cessione della quota di minoranza della nascente società per la gestione delle farmacie;
 - iv.** dei nuovi statuti sociali delle due società risultanti dalla summenzionata scissione;
 - v.** del contratto di servizio per la gestione delle farmacie comunali;
- in esito all'esperimento della procedura aperta per la scelta del socio operativo industriale di minoranza nella società "FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A." derivante dall'operazione di scissione parziale e proporzionale della società "AFC TORINO S.p.A.", approvata con determinazione dirigenziale cron. n. 338 del 30 ottobre 2008, la Città di Torino ha provveduto all'apertura delle buste per la scelta del predetto socio operativo industriale di minoranza in apposita Sala del Palazzo Civico – Piazza Palazzo di Città n. 1 – Torino, il giorno 12 dicembre 2008 alle ore 10,00;
- la partecipazione del "Socio privato" alla società derivante dalla scissione "FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A." e pertanto il perfezionamento dell'aggiudicazione sono sospensivamente condizionati al realizzarsi degli effetti della predetta scissione;
- la società "FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A." avrà sede nel Comune di Torino ed avrà la forma della società per azioni con un capitale iniziale di euro 7.600.000,00 (settemilioneisecentomila/00) sottoscritto dal socio pubblico nella misura del 51% e dal socio privato per la restante parte;
- la società "FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A." avrà durata fino al 23 luglio 2009;
- l'affidamento del servizio alla società derivante dalla scissione "FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A." avrà durata sino al 23 luglio 2009;

- il “Socio privato” dovrà cessare dalla sua qualità di socio al 23 luglio 2009, scadenza dell’affidamento del servizio in oggetto, secondo le modalità disciplinate nel Contratto di Servizio e nello Statuto societario facenti parte della documentazione di Gara.

TUTTO CIÓ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO

Oggetto del presente contratto è la disciplina degli obblighi assunti dal socio operativo industriale di minoranza scelto mediante procedura aperta ad evidenza pubblica.

ART. 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto esplica la propria efficacia per tutta la durata dell’affidamento di cui al contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 ottobre 2008 mecc. n. 2008 06176/064, esecutiva dal 10 novembre 2008, e quindi sino al 23 luglio 2009.

ART. 3

OBBLIGHI DEL SOCIO OPERATIVO INDUSTRIALE DI MINORANZA

A pena di revoca dell’intervenuta aggiudicazione, il “Socio privato” si impegna nei confronti della Città di Torino a:

- 1) dare, per i primi cinque anni dalla sottoscrizione del presente contratto, puntuale e compiuta attuazione al piano di sviluppo elaborato e presentato ai fini della partecipazione alla procedura aperta per la scelta del socio operativo industriale di minoranza nella società “FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A.”;

- 2) elaborare e presentare alla stessa Città e, altresì, alla società “FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A.”, in sede di Assemblea dei soci, per tutta la durata dell’affidamento, il piano di sviluppo allo scadere di intervalli di tempo prefissati (ogni cinque anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo);
- 3) dare, per i primi cinque anni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, puntuale e compiuta attuazione alle spese per attività di carattere sociale che l’offerente si è impegnato ad effettuare annualmente per i primi cinque anni nell’ambito della procedura aperta ad evidenza pubblica;
- 4) elaborare e presentare alla stessa Città e, altresì, alla società “FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A.” in sede di Assemblea dei soci, per tutta la durata dell’affidamento, le spese per attività di carattere sociale che l’offerente si impegna ad effettuare annualmente (ogni cinque anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo);
- 5) dare la disponibilità ad estinguere anticipatamente il debito di cui all’art. 8 del Contratto di Servizio nei confronti della Città di Torino, entro cinque anni dalla data di sottoscrizione dello stesso Contratto di Servizio¹;
- 6) non esercitare la facoltà di recesso dalla società “FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A.” prima che siano trascorsi cinque anni dall’ingresso del socio nella stessa società;
- 7) rinnovare alla scadenza prefissata la garanzia fidejussoria pari al 10% del prezzo di acquisto delle azioni secondo le seguenti modalità alternative:
 - avere efficacia per i primi cinque anni ed essere rinnovata alla scadenza di ogni quinquennio, con la precisazione che ad ogni scadenza quinquennale la predetta garanzia fidejussoria sarà automaticamente svincolata;

oppure

¹ L’adempimento di cui al punto 5) è obbligatorio solo nel caso in cui in sede di aggiudicazione sia stato attribuito il punteggio pari a 10/100 per la disponibilità ad estinguere anticipatamente il debito di cui all’art. 8 del contratto di servizio.

- avere efficacia per un anno ed essere rinnovata alla scadenza di ogni anno per i successivi quattro anni, con la precisazione che ad ogni scadenza annuale la predetta garanzia fidejussoria sarà automaticamente svincolata;

8) modificare il proprio statuto e il proprio oggetto sociale, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, qualora lo statuto e l'oggetto sociale del "Socio privato" (qualora si tratti di società in qualunque forma costituita) siano tali da non consentire allo stesso l'acquisizione della partecipazione nella società derivante dalla scissione;

9) a lasciare la compagine sociale:

a. ove non dia in alcun modo attuazione ai precedenti punti 1) 2) 3) 4) 7) 8) e, ove previsto, 5)²;

b. allo scadere del termine dell'affidamento alla data del 23 luglio 2009.

10) garantire il mantenimento del posto di lavoro di tutto il personale, risultante dalla documentazione presente presso la Data Room e trasferito alla Società Farmacie Comunali Torino S.p.A., senza soluzione di continuità e per tutta la durata contrattuale al libro matricola della predetta società Farmacie Comunali Torino S.p.A. con la precisazione che il personale conserverà i diritti di anzianità, qualifica, retribuzione e trattamento aziendale maturati e che ai lavoratori interessati dall'operazione societaria continuerà ad essere applicato il Contratto Nazionale di lavoro degli addetti delle Imprese che gestiscono Farmacie per conto degli Enti Locali (ASSOFARM) e il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Dirigenti Confservizi, secondo le rispettive competenze.

ART. 4

PENALI

Il socio operativo industriale di minoranza è tenuto al pagamento di penali per il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dai documenti di cui ai punti 1) 2) 3) 4) dell'art. 3.

² Il punto 5) solo se inserito coma da nota 1.

In tali ipotesi l'importo della penale sarà pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, parametrato al peso di ogni singolo obiettivo attribuito in sede di capitolato.

Nel caso in cui il socio operativo privato eserciti il diritto di recesso prima dei cinque anni il Comune di Torino incamererà la garanzia fidejussoria.

ART.5

DIRITTI DELLA CITTÀ DI TORINO

Nell'ipotesi in cui il socio operativo industriale violi l'obbligo di cui all'art. 3, punto 8), lo stesso decade dall'aggiudicazione e la Città di Torino, previa revoca dell'aggiudicazione medesima, potrà procedere ad aggiudicare ulteriormente la qualità di socio agli altri concorrenti nell'ordine della graduatoria stilata in sede di aggiudicazione della procedura aperta di cui sopra.

In tale ipotesi il socio operativo industriale avrà diritto alla restituzione del prezzo di vendita, salvo le somme incamerate a titolo di garanzia fidejussoria pari al 10% del prezzo e il maggior danno.

ART. 6

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per il mancato adempimento da parte del socio operativo industriale di uno degli obblighi di cui ai punti 1) 2) 3) 4) 7) 8) e 10) dell'articolo 3 nonché per il mancato adempimento del punto 5) dell'articolo 3, ove previsto, il presente contratto l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risoluzione del contratto per inadempimento), salvo che l'inadempimento dipenda da cause non imputabili al socio, da cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta.

In caso di inadempimento imputabile l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale il socio operativo industriale si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida ad adempiere contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

Sono altresì causa di risoluzione del contratto il fallimento o amministrazione controllata dell'impresa del socio operativo.

ART. 7

CONTROVERSIE

Ogni controversia nascente dal presente contratto potrà, previo accordo tra le parti, essere sottoposta a procedura di conciliazione innanzi alla Camera Arbitrale del Piemonte.

In caso di mancata conciliazione le controversie saranno devolute al Foro di Torino.

ART. 8

SPESE - REGISTRAZIONE CONTRATTO

Tutte le spese del presente atto, nonché quelle accessorie, nonché le eventuali spese di registrazione, saranno ad esclusivo carico del "Socio privato".

ART. 9

RINVIO

Per tutto quanto non risulta espressamente previsto nel presente contratto, le parti d'accordo dichiarano di rimettersi alle norme dettate dal Capitolato di Gara sottoscritto, dal Contratto di servizio e dal Codice Civile in materia contrattuale.

Torino, li

LA CITTÀ DI TORINO

IL SOCIO PRIVATO
